



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
**Ufficio VI- Istruzione non statale**

## Riconoscimento del nuovo Legale rappresentante del soggetto Gestore

D.L.vo n.294/94 (T.U. Istruzione)

Articolo 353 - Soggetto gestore.

1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età' e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea.

D.M. 29 novembre 2007, n.267:

.....

6. Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare:

a) i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

*In sintesi:*

- *Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti dell'Amministrazione e degli utenti.*
- *Il gestore persona fisica o il rappresentante legale dell'ente deve essere in possesso di cittadinanza italiana o di un paese membro dell'Unione Europea. A tal fine sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.*
- *Il Legale rappresentate del Gestore di una scuola non statale deve avere compiuto il trentesimo anno d'età*

La comunicazione del nuovo legale rappresentante va presentata tempestivamente, in qualsiasi momento dell'anno, nel caso di surroga di un legale rappresentante cessato.

### Modalità di comunicazione all'USR per il riconoscimento

La comunicazione relativa al nuovo legale rappresentante del Gestore (*subentro a precedente cessato*) di una scuola paritaria o non paritaria, o va inviata a;

Ufficio Scolastico Regionale  
Direzione Generale – Ufficio VI  
Riva di Biasio – S.Croce 1299  
30135 Venezia

allegando quanto segue:

1) Dichiarazione a firma del nuovo legale rappresentante, che auto-certifica quanto segue:

- propria posizione giuridica rispetto all'ente gestore (*presidente, titolare d'impresa, amministratore delegato, etc*) e dichiarazione di subentro nella



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

**DIREZIONE GENERALE**

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

**Ufficio VI- Istruzione non statale**

- funzione al precedente cessato
  - data e luogo di nascita
  - cittadinanza
  - titolo di studio
  - residenza
  - codice fiscale (*preferibilmente allegare copia del certificato fiscale*)
  - il fatto di avere/non avere subito condanne penali
- 2)  Va allegata fotocopia della carta di identità (foto leggibile) del nuovo legale rappresentante

L'Ufficio Scolastico Regionale provvederà a riconoscere formalmente il nuovo legale rappresentante, dandone comunicazione al Gestore e all'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza.

( a cura Direzione Generale USR Veneto - Ufficio VI – Marzo 2010)